



**COMUNE DI TAORMINA**  
**Città Metropolitana di Messina**

**AREA AMMINISTRATIVA**

**Determinazione Dirigenziale n. 116 del 16/09/2020**

Repertorio Generale n. 1180 del 16/09/2020

**Oggetto: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO ANNO 2018 AL PERSONALE APPARTENENTE ALL'AREA AMMINISTRATIVA.**



# **COMUNE DI TAORMINA**

**Città Metropolitana di Messina**

**AREA AMMINISTRATIVA**

**II SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE**

## **Determinazione Dirigenziale n. 116 del 16/09/2020**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO ANNO 2018 AL PERSONALE APPARTENENTE ALL'AREA AMMINISTRATIVA.**

### **Il Responsabile dell'Area Amministrativa**

#### **Premesso:**

- che in data 21 maggio 2018 l'A.R.A.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e le Organizzazioni e Confederazioni Sindacali rappresentative di computo hanno definitivamente sottoscritto il "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto Funzioni Locali", concernente il Triennio 2016/2018 sia per la parte giuridica che per la parte economica ai sensi dell'art. 2, comma 1;
- che, secondo quanto stabilito all'articolo 2, comma 2, gli effetti del contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, quindi dal 22 maggio 2018, salvo diversa prescrizione nel medesimo contenuta.

#### **Preso Atto:**

- che, a seguito di autorizzazione da parte della Giunta Comunale con Delibera n. 199 del 29/06/2018, il Presidente della delegazione trattante ha sottoscritto l'accordo decentrato integrativo definitivo, secondo quanto riportato nella preintesa sottoscritta in data 22/02/2018, che ha conservato la sua efficacia fino alla stipulazione del nuovo C.C.N.L. del 21.05.2018;
- che nel corso della riunione di Delegazione Trattante del 22/02/2018, le parti hanno convenuto che si sarebbe proceduto al pagamento dei compensi relativi a tutti gli istituti a carattere accessorio previsti dalla contrattazione nazionale in vigore;
- che, in particolare, trovano ancora applicazione:
  - l'articolo 37, comma 1 del C.C.N.L. stipulato in data 14.09.2000, il quale stabilisce:  
«Gli enti individuano, in sede di contrattazione integrativa decentrata, le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale, assicurando comunque le condizioni di rischio già

riconosciute presso l'ente.»;

- l'articolo 37, comma 2 del medesimo C.C.N.L., come modificato dall'articolo 41 del C.C.N.L. del 22.01.2004, il quale prevede che ai dipendenti che svolgano le prestazioni di cui al comma 1, compete, per il periodo di effettiva esposizione al rischio, un'indennità mensile di €. 30,00 lorde e che ai relativi oneri si fa fronte, in ogni caso, con le risorse di cui all'art. 15 del C.C.N.L. del 1 °.04.1999;

- l'articolo 6, rubricato "Disciplina delle risorse decentrate" del sopra richiamato Contratto Collettivo Decentrato del 31.12.2015, il quale, al comma 2, prevede che le risorse decentrate vengano utilizzate, fra l'altro, per:

«compensare le diverse condizioni disagiate in relazione all'organizzazione dei servizi da erogare alla collettività, secondo la disciplina vigente e le specificazioni concordate» nel medesimo CCDI, quali turno, rischio, reperibilità, maneggio valori (n.d.r. : art. 6, comma 2, punto 5);

«compensare le attività svolte in particolari condizioni disagiate oltre quelle previste dal precedente punto 5) e previste dalla contrattazione nazionale e comunque finanziate con risorse di cui all'art.31 del CCNL 22.1.2004» (n.d.r. : art. 6, comma 2, punto 5);

- l'articolo 16, rubricato "Indennità di rischio" del medesimo C.C.D.I. del 31.12.2015, il quale elenca le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale e fissa in € 30,00 mensili lorde per effettiva esposizione la misura dell'indennità di rischio;

- l'articolo 17, rubricato "Indennità di disagio" del suddetto C.C.D.I., il quale precisa la tipologia di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C che danno diritto all'indennità di disagio, da erogare in misura proporzionale al tempo effettivo di esposizione alle condizioni disagiate o anche con cadenza mensile, secondo la seguente graduazione scandita dal competente dirigente o responsabile:

- a. sensibile C 20,00 mensili;
- b. intenso C 25,00 mensili;
- C. notevole C 30,00 mensili.

**Ritenuto:**

- che nel corso della Delegazione Trattante del 22/02/2018 si è convenuto di unificare l'indennità di disagio in un'unica tipologia, dal momento che presso il Comune di Taormina non sussistono particolari diversità, tali da giustificare una graduazione degli importi mensili;

- che l'indennità di rischio e disagio è finanziata con le risorse stabili del "Fondo";

- che le disposizioni del Titolo II (ara. da 3 a 10) del medesimo C.C.N.L. del 21.05.2018 hanno ridefinito il sistema delle relazioni sindacali, sostituendo, come esplicitato all'art. 3, comma 7, tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL, le quali sono pertanto disapplicate;

- che l'articolo 3, in particolare, stabilisce :

- al comma 3 che le relazioni sindacali sono articolate nei seguenti modelli relazionali:
  - a) partecipazione
  - b) contrattazione integrativa, anche di livello territoriale.
- al comma 4 che la partecipazione si articola, a sua volta, in:
  - a) informazione,
  - b) confronto,
  - c) organismi paritetici di partecipazione.

- al comma 5, primo periodo, che la contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti;
- che, come precisato all'articolo 4, l'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti (comma 1) e sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli 5 e 7 prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione (comma 4);
- che, come chiarito all'articolo 5, il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti abilitati di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'ente intende adottare (art. 5, comma 1), in materia, fra l'altro, di verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse Decentrate in relazione a quanto previsto dall'art. 15, comma 7, ossia all'ampliamento delle facoltà di alimentazione del fondo in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (comma 3, lettera g);
- che, come stabilito all'articolo 7 del C.C.N.L. in argomento, la contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale e la delegazione di parte datoriale (comma 1);
- che, come stabilito all'articolo 7 del C.C.N.L. in argomento, la contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale e la delegazione di parte datoriale (comma 1);
- che oggetto di contrattazione integrativa, sono, tra l'altro, :
  - i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo (art. 7, comma 4, lettera a);
  - la verifica dell'eventualità dell'integrazione, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, della componente variabile del Fondo, ai sensi dell'art. 67, comma 4;
- che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del C.C.N.L. del 21.05.2018:
  - i contratti collettivi integrativi hanno durata triennale e si riferiscono a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4;
  - i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale;

**Dato atto:**

- che la costituzione del "Fondo per le risorse decentrate" è materia sottratta alla contrattazione decentrata integrativa, salvo che nei casi specificamente previsti dal Contratto con riferimento a particolari integrazioni delle risorse;
- che la determinazione delle risorse stabili, mera applicazione delle norme contrattuali, costituisce un'attribuzione gestionale ed è quindi posta direttamente in capo all'ente, in particolare al funzionario competente per materia;
- che spetta, tuttavia, all'organo politico di governo la determinazione dell'entità delle risorse di parte definita "variabile" e alla parte stabile di cui all'art. 67, comma 5, lettera a), con esclusione delle risorse derivanti da disposizioni di legge da utilizzare per specifici trattamenti economici in favore del personale o comunque disciplinate e stabilite dalla legge o dai contratti vigenti;
- che in merito alla quantificazione del Fondo è dovuta, esclusivamente

l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

- che, invece, sono oggetto di contrattazione decentrata le modalità di utilizzo delle sopra dette risorse, nei limiti, in ogni caso, degli istituti retributivi previsti dai contratti nazionali vigenti;

- che, quindi, resta demandato alla Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa il compito di stabilire i criteri di utilizzo delle risorse (art. 7, comma 4, lettera a), nonché gli importi da destinare ai vari istituti contrattuali demandati alla sua competenza, come si evince dal contenuto dell'art. 68, comma 3;

**Preso atto**, di quanto si evince dai fogli di rilevazione presenze depositati presso l'ufficio amministrazione del personale, dei dipendenti appartenenti all'Area Amministrativa, sigg.ri Carciola Alfio, Faranda Giuseppe, Gullotta Francesco, Scimone Eugenio e Di Leo Giuseppe;

**Ritenuto:**

- che, con riferimento alle indennità in questione, occorre procedere alla liquidazione in quanto si tratta di emolumenti connessi a specifiche situazioni connesse allo svolgimento di attività ordinarie del personale interessato;

- che provvedere, alla liquidazione dell'indennità di disagio relativa all'anno 2018 in favore del personale per il quale sono state acquisite le necessarie preventive attestazioni, rilasciate conformemente alle prescrizioni del C.C.D.I. in vigore, come di seguito precisato:

- al Sig. Carciola Alfio €. 411,00;
- al Sig. Faranda Giuseppe €. 513,00;
- al Sig. Gullotta Francesco €. 687,00;
- al Sig. Scimone Eugenio €. 504,00;
- al Sig. Di Leo Giuseppe €. 150,00;

**Atteso:**

- che la somma complessiva necessaria per la corresponsione dell' indennità di che trattasi relativamente all'anno 2018 ai dipendenti interessati, come sopra specificato, oltre oneri riflessi a carico del datore di lavoro è pari a €. 2.265,00;

- che le somme complessivamente necessarie per la liquidazione del salario accessorio in argomento, in relazione all'anno 2018, quantificate in €. 2.265,00 risultano imputati alla Missione 1, Programma 110, Macroaggregato 101 del bilancio 2018 gestione residui;

**Richiamata** la Determinazione Sindacale n. 23 del 23.5.2019 con la quale lo scrivente è stato nominato responsabile dell'area amministrativa dell'Ente.

**Visti:**

- il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii, nel testo vigente;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii.;
- il CCNL e il Contratto integrativo decentrato di riferimento;
- le disposizioni vigenti in materia di spesa del personale;

**DETERMINA**

**Richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento.

**Liquidare**, in favore del sottoelencato personale, per le motivazioni esposte in narrativa, le somme a fianco di ciascuno indicate, al lordo delle ritenute di legge, a titolo di Indennità di disagio relativa all'anno 2018, per un totale di €. 2.265,00, come di seguito precisato, oltre oneri riflessi a carico del datore di lavoro:

- al Sig. Carciola Alfio €. 411,00;
- al Sig. Faranda Giuseppe €. 513,00;
- al Sig. Gullotta Francesco €. 687,00;
- al Sig. Scimone Eugenio €. 504,00;
- al Sig. Di Leo Giuseppe €. 150,00;

**Imputare** la spesa complessiva di € 2.265,00 oltre oneri riflessi a carico del datore di lavoro, necessaria per la remunerazione della suddetta indennità di disagio relativa all'anno 2018, alla Missione 1, Programma 110, Macroaggregato 101 del bilancio 2018 gestione residui;

**Autorizzare** gli uffici finanziari all'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi in favore del Personale interessato.

**Dare Atto** che la presente Determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale sul sito Internet del Comune di Taormina.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area**

**(BARTOLOTTA ANTONINO)**  
**con firma digitale**



# **COMUNE DI TAORMINA**

## **Città Metropolitana di Messina**

### **ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

II SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE  
Determina N. 116 del 16/09/2020

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO ANNO 2018 AL PERSONALE APPARTENENTE ALL'AREA AMMINISTRATIVA.

Registrazione Albo on-line n. 1593/2020

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15gg. Consecutivi, dal 16/09/2020 al 01/10/2020

Taormina li, 06/10/2020

Sottoscritta dal Responsabile  
Albo Pretorio  
(MOLINO MASSIMILIANO)  
con firma digitale